

# SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI (DL) E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE) PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA

## CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

Il presente capitolato tecnico prestazionale disciplina gli incarichi professionali oggetto della procedura di affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria recante la direzione dei lavori il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, ivi comprese tutte le prestazioni professionali accessorie ai sensi degli articoli 91 e 100 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008. Il presente capitolato costituisce parte integrante e sostanziale del contratto/disciplinare di incarico.

### Sommario

<b>ART. 1. OGGETTO DELLA PROCEDURA DI GARA .....</b>	<b>2</b>
<b>ART. 2. DISPOSIZIONI GENERALI LA DI DIREZIONE DEI LAVORI.....</b>	<b>2</b>
<b>ART. 3. FUNZIONI E COMPITI NELLA FASE PRELIMINARE .....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 4. FUNZIONI E COMPITI IN FASE DI ESECUZIONE .....</b>	<b>5</b>
<b>ART. 5. CONTROLLO AMMINISTRATIVO CONTABILE.....</b>	<b>10</b>
<b>ART. 6. COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA EX D. LGS. N. 81DEL 2008 E OBBLIGHI .....</b>	<b>13</b>
<b>ART. 7. RESPONSABILITA' AGGIUDICATARIO.....</b>	<b>14</b>
<b>ART. 8. SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO, CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA PROFESSIONALE.....</b>	<b>15</b>
<b>ART. 9. IMPEGNI DELLA STAZIONE APPALTANTE.....</b>	<b>15</b>
<b>ART. 10. VERIFICHE DELLA STAZIONE APPALTANTE SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ /VERIFICA DI CONFORMITA' DA PARTE DEL DEC NOMINATO DALLA S.A.....</b>	<b>15</b>
<b>ART. 11. MODALITÀ ESECUTIVA DELLE PRESTAZIONI.....</b>	<b>16</b>
<b>ART. 12. COMPENSO PROFESSIONALE, PENALI E PAGAMENTI.....</b>	<b>17</b>
<b>ART. 13. DURATA DELL'INCARICO E TERMINI .....</b>	<b>17</b>
<b>ART. 14. OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI .....</b>	<b>18</b>
<b>ART. 15. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....</b>	<b>18</b>
<b>ART. 16. RECESSO.....</b>	<b>20</b>
<b>ART. 17. TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI.....</b>	<b>20</b>
<b>ART. 18. SICUREZZA PERSONALE.....</b>	<b>21</b>
<b>ART. 19. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....</b>	<b>21</b>
<b>ART. 20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....</b>	<b>21</b>
<b>ART. 21. ACCESSO AGLI ATTI.....</b>	<b>21</b>
<b>ART. 22. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO .....</b>	<b>21</b>
<b>ART. 23. ALLEGATI.....</b>	<b>21</b>



## ART. 1. OGGETTO DELLA PROCEDURA DI GARA

1. Il presente capitolato tecnico prestazionale disciplina gli incarichi professionali oggetto della procedura di affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria per le prestazioni di direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, per i lavori di realizzazione del Nuovo Complesso Ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona. Per essi i requisiti e la composizione del gruppo di lavoro sono specificati all'allegato 1 del presente capitolato a costituirne parte integrante e sostanziale.
2. Il presente capitolato costituisce parte integrante e sostanziale del contratto/disciplinare di incarico.
3. I servizi richiesti formano oggetto di un incarico unitario ed escludono l'ammissibilità di offerte parziali. La Regione Campania si riserva comunque sin d'ora la facoltà di non dar corso di direzione dei lavori e/o coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione o di affidare le predette attività a professionalità diverse dall'aggiudicatario (interne od esterne alla Regione Campania) qualora per qualunque causa si rendesse ciò necessario ad insindacabile giudizio della stessa. In tal caso nulla sarà dovuto all'aggiudicatario del servizio se non le competenze effettivamente rese e maturate per le attività svolte sino a quel momento. È esclusa qualunque forma di indennizzo per cessata prestazione unilaterale da parte dell'Amministrazione committente.
4. Le prestazioni tecniche specialistiche oggetto dell'incarico di che trattasi dovranno comunque garantire il pieno rispetto del cadenzato cronoprogramma imposto dal soggetto finanziatore nonché i relativi limiti di spesa della provvista finanziaria accordata.
5. L'offerta del tecnico, come risultante dalla conclusione della procedura di aggiudicazione, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto. Costituiscono altresì obbligazioni contrattuali inderogabili le modalità esecutive del servizio, i servizi aggiuntivi eventualmente proposti ed ogni altra condizione inclusa nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, nessuna esclusa.
6. Ai sensi dell'art. 31, comma 8 decreto legislativo n. 50 del 2016 il Soggetto affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per la predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio ivi comprese le elaborazioni grafiche.

## ART. 2. DISPOSIZIONI GENERALI LA DI DIREZIONE DEI LAVORI

Fermo restando quanto specificato all'art. 1, comma 1, del presente Capitolato, l'incarico comprende:

- a. direzione lavori, assistenza al collaudo, accettazione dei materiali;
  - b. rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile;
  - c. contabilità dei lavori a corpo e a misura;
  - d. elaborazione perizie di varianti per modifiche di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.
- 1) Il Direttore dei Lavori, coadiuvato dall'ufficio di direzione lavori, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al contratto nei limiti delle loro funzioni. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti.



- 2) Al Direttore dei lavori ed all'ufficio di direzione lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice e dal Decreto del MIT del 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione», nonché:
  - a. verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
  - b. curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone ed aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
  - c. provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, di cui all'articolo 105 del Codice, laddove di competenza.
  
- 3) Il Direttore dei Lavori deve assicurare una presenza adeguata in considerazione dell'entità e della complessità dei compiti che deve svolgere in correlazione alla difficoltà ed entità dei lavori da eseguire ed alla costituzione dell'ufficio di direzione. Le prestazioni di direzione dei lavori e quelle ad esse accessorie devono garantire l'esecuzione in piena conformità alla progettazione esecutiva approvata dalla Stazione Appaltante: tali prestazioni devono essere svolte in modo da evitare ogni inconveniente, riserva, contestazione, nonché da evitare ogni pregiudizio tecnico, estetico, prestazionale ed economico dell'intervento.
  
- 4) Il Direttore dei Lavori ed i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori sono tenuti ad utilizzare la diligenza richiesta dall'attività esercitata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, del Cod. Civ. e ad osservare il canone di buona fede di cui all'art. 1375 Cod. Civ. e il codice di comportamento della G.R.

### **ART. 3. FUNZIONI E COMPITI NELLA FASE PRELIMINARE**

- 1) ATTESTAZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI,  
Prima dell'avvio della procedura di scelta del contraente, il direttore dei lavori fornisce al RUP l'attestazione dello stato dei luoghi in merito:
  - a. all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
  - b. all'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo.
  
- 2) In caso di successiva modifica dello stato dei luoghi, prima della sottoscrizione del contratto, il RUP può richiedere al direttore dei lavori di fornire un aggiornamento dell'attestazione di cui al comma 1.
  
- 3) LA CONSEGNA DEI LAVORI
  - a. Il direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, deve provvedere alla consegna dei lavori non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto.
  - b. Il direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso all'esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, i profili ed i disegni di progetto. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale

data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il direttore dei lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.

- c. Qualora l'esecutore senza giustificato motivo non si presenti nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione oppure di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.
- 4) Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza tra il verbale di consegna dei lavori e l'effettivo stato dei luoghi. Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con l'esecutore e deve contenere:
- a. le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
  - b. l'indicazione delle aree, dei locali, e delle condizioni di disponibilità dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori dell'esecutore, nonché l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore stesso;
  - c. la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.
- 5) Il direttore dei lavori provvede alla consegna parziale dei lavori nel caso in cui il capitolato speciale d'appalto lo preveda in relazione alla natura dei lavori da eseguire ovvero nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili. Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'esecutore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori. Nei casi di consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori. Quando il direttore dei lavori provvede alla consegna d'urgenza, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisorie.
- 6) Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla consegna ed il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.
- 7) Fermi restando i profili di responsabilità amministrativo - contabile nei confronti della stazione appaltante del direttore dei lavori per il caso di ritardo nella consegna per causa imputabile al medesimo, all'atto del conferimento sono disciplinate le conseguenze a carico dello stesso per la ritardata consegna.
- 8) Nel caso di subentro di un esecutore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo esecutore debba assumere dal precedente, nonché per indicare le indennità da corrispondersi. Qualora

l'esecutore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo esecutore. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal direttore dei lavori al nuovo esecutore, la stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

#### ART. 4. FUNZIONI E COMPITI IN FASE DI ESECUZIONE

##### 1) ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

Il direttore dei lavori esegue, oltre a quelli che può disporre autonomamente, altresì tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d'appalto.

2) Il direttore dei lavori rifiuta in qualunque tempo i materiali ed i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi alla normativa tecnica nazionale o dell'Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l'esecutore di rimuoverli dal cantiere e di sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. I materiali e i componenti sono messi in opera solo dopo l'accettazione del direttore dei lavori. L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo. Non rileva l'impiego da parte dell'esecutore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali o dell'esecuzione di una lavorazione più accurata.

3) I materiali ed i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'esecutore e sono rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui quest'ultimo ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta della non conformità del materiale utilizzato o del manufatto eseguito alla normativa tecnica nazionale o dell'Unione europea, al progetto od al contratto.

4) Il direttore dei lavori o l'organo di collaudo dispongono prove od analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell'esecutore.

5) I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificare le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.

6) Il direttore dei lavori verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall'esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.

7) VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DELL'ESECUTORE E DEL SUBAPPALTATORE

- 8) Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, svolge le seguenti funzioni:
- a. rende un parere motivato preventivo sui subappalti in ordine al rispetto della normativa di settore, ivi comprese le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81 del 2008, nonché in merito ai quesiti eventualmente posti dalla Stazione Appaltante;
  - b. verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del Codice;
  - c. controlla che i subappaltatori ed i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
  - d. registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
  - e. provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 105 del Codice.
- 9) In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'esecutore, il direttore dei lavori coadiuva il RUP nello svolgimento delle attività di verifica dei requisiti di capacità tecnica, ai sensi dell'articolo 89, comma 9, del Codice. Parimenti, nel caso di ricorso all'istituto del subappalto, il direttore dei lavori coadiuva il RUP nello svolgimento dell'attività di verifica dei requisiti di cui all'articolo 105, comma 4, del Codice.
- 10) Il direttore dei lavori esegue le seguenti attività di controllo:
- a. in caso di risoluzione contrattuale cura, su richiesta del RUP, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna;
  - b. fornisce indicazioni al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto, nonché per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del Codice;
  - c. accerta che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti strutturali delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;
  - d. determina in contraddittorio con l'esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 8, commi 5 e 6 del Decreto del MIT del 7 marzo 2018, n. 49;
  - e. redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprietà nel corso dell'esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose, con le modalità descritte all'articolo 11 del succitato Decreto del MIT del 7 marzo 2018, n. 49;
  - f. redige processo verbale alla presenza dell'esecutore dei danni cagionati da forza maggiore, al fine di accertare:
    - i. lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
    - ii. le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
    - iii. l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
    - iv. l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
    - v. l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

- 11) Il direttore dei lavori pone in atto tutti i controlli individuati dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione con riferimento alle specifiche attività di verifica da attuarsi durante la fase esecutiva dell'opera.
- 12) Nel corso delle lavorazioni di cantiere più strategiche, più critiche, più delicate e/o comportanti rischi particolari per la sicurezza dei lavoratori e/o rischi da interferenza non eliminabili - sia in orario giornaliero che notturno - con particolare riferimento a quanto indicato nel D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (anche in riferimento all'allegato XI ed all'Art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.), l'ufficio di Direzione dei Lavori ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dovranno garantire una presenza continuativa e costante, nei luoghi interessati dalle attività indicate, (tramite le figure specialistiche, componenti l'ufficio di Direzione Lavori, specificamente, interessate alle attività da dirigere, condurre, sovrintendere, coordinare, sorvegliare, vigilare), fino al loro completo compimento ed esecuzione in sicurezza e fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e funzionalità dei luoghi e degli impianti oggetto, od interessati dall'intervento. 11.2.6. Eventuali comunicazioni con carattere d'urgenza, dovranno essere tempestivamente trasmesse anche via posta elettronica e con verifica della conferma di ricezione alle persone di riferimento individuate dalla Stazione Appaltante a seconda delle criticità rilevate.
- 13) Qualora necessario dovranno essere contattati gli enti preposti alla gestione delle emergenze (Servizio Aziendale di Emergenza Tecnica e Antincendio "2525", Vigili del fuoco, 118, Pubblica sicurezza, altri enti, a seconda delle criticità ed in base a quanto previsto nei piani di emergenza ed evacuazione aziendali).
- 14) **MODIFICHE, VARIAZIONI E VARIANTI CONTRATTUALI**  
Il direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 106 del Codice. Con riferimento ai casi indicati dall'articolo 106, comma 1, lettera c) del Codice, il direttore dei lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del RUP della sua non imputabilità alla stazione appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione.
- 15) Il direttore dei lavori propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del Codice. Il direttore dei lavori risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire modifiche od addizioni al progetto senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempreché non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi a persone o cose od a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali ed ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti.
- 16) In caso di modifiche al progetto non disposte dal direttore dei lavori, quest'ultimo fornisce all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico dell'esecutore stesso.
- 17) Nel caso di cui all'articolo 106, comma 12, del Codice, l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la modifica contrattuale è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale: in tal caso nulla spetta all'esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute,

P. A.

nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del Codice.

- 18) Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per cui non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:
- a. desumendoli dai prezzari Regionali, ove esistenti;
  - b. ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore ed approvati dal RUP.
- 19) Qualora dai calcoli effettuati ai sensi del comma 5 risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori i prezzi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati ed approvati, la stazione appaltante può ingiungere l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
- 20) Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.
- 21) Il direttore dei lavori, entro dieci giorni dalla proposta dell'esecutore redatta in forma di perizia tecnica, corredata anche degli elementi di valutazione economica, di variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto che non comportino riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengano inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106 del Codice, non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori.

## 22) CONTESTAZIONI E RISERVE

Il direttore dei lavori si attiene alla relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato d'appalto oltreché alla normativa di settore ed agli arresti giurisprudenziali.

## 23) SOSPENSIONE DEI LAVORI

In caso di sospensione dei lavori ai sensi dell'articolo 107 del Codice e art. 9 L.120/2020, il direttore dei lavori dispone visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari, dando le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.

- 24) Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato



la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa: la diffida proposta ai fini sopra indicati è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

25) Il direttore dei lavori è responsabile nei confronti della stazione appaltante di un'eventuale sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non previste dall'articolo 107 del Codice.

#### 26) GESTIONE DEI SINISTRI

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila una relazione in cui descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP.

27) Restano a carico dell'esecutore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone ed alle cose nell'esecuzione dell'appalto; l'onere del ripristino di opere ed il risarcimento di danni ai luoghi, a cose od a terzi determinati da mancata, tardiva od inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti. L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere od alle provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo a cui può avere diritto l'esecutore, spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:

- a. lo stato delle cose dopo il danno, rapportandolo allo stato precedente;
- b. le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
- c. l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore;
- d. l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- e. l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

#### 28) FUNZIONI E COMPITI AL TERMINE DEI LAVORI

29) Il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione. Qualora sia previsto nel bando e nei documenti contrattuali, il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate. In sede di collaudo il direttore dei lavori:

- a. fornisce all'organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmette allo stesso la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori;
  - b. assiste i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
  - c. esamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.
- 30) Il direttore dei lavori accerta che i documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni ed apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione.

## **ART. 5. CONTROLLO AMMINISTRATIVO CONTABILE**

### **1) ATTIVITÀ DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO CONTABILE**

Il direttore dei lavori effettua il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con cui si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. A tal fine provvede a classificare ed a misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa. Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le predette attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l'esecuzione.

- 2) Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché la disciplina dei termini e delle modalità di pagamento dell'esecutore contenuta nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, il direttore dei lavori provvede all'accertamento ed alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre:
- a. rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;
  - b. controllare lo sviluppo dei lavori ed impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate.

- 3) Il direttore dei lavori dovrà rendere il proprio supporto tecnico-specialistico ed assistenza in loco agli Uffici della Stazione Appaltante finanche in fase di rendicontazione della spesa al soggetto erogatore del finanziamento (a titolo esemplificativo e non esaustivo: gestione ed implementazione di eventuali portali telematici messi a disposizione per la rendicontazione).

### **4) DOCUMENTI CONTABILI**

I diversi documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori oppure dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere se dal direttore dei lavori a ciò delegati, che devono essere firmati contestualmente alla compilazione rispettando la cronologia di inserimento dei dati, sono:

- a. il giornale dei lavori in cui sono annotati per ciascun giorno almeno:
  - i. l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni;
  - ii. la qualifica ed il numero degli operai impiegati;
  - iii. l'attrezzatura tecnica impiegata per l'esecuzione dei lavori;

- iv. l'elenco delle provviste fornite dall'esecutore, documentate dalle rispettive fatture quietanzate, nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici;
  - v. l'indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi le osservazioni meteorologiche e idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possono essere utili;
  - vi. le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del RUP e del direttore dei lavori;
  - vii. le relazioni indirizzate al RUP;
  - viii. i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
  - ix. le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori;
  - x. le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi;
- b. i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste che contengono la misurazione e classificazione delle lavorazioni effettuate dal direttore dei lavori. Il direttore dei lavori cura che i libretti siano aggiornati ed immediatamente firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure. Per le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura, il direttore dei lavori è tenuto ad accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati ed allo stato di fatto. In caso di lavori a corpo, le lavorazioni sono annotate su un apposito libretto delle misure su cui, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, il direttore dei lavori registra la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo da cui le aliquote sono state dedotte. I libretti delle misure possono altresì contenere le figure quotate delle lavorazioni eseguite, i profili ed i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo le lavorazioni, oltre alle memorie esplicative al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma e il modo di esecuzione;
- c. il registro di contabilità che contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle misure, nonché le domande che l'esecutore ritiene di fare e le motivate deduzioni del direttore dei lavori. L'iscrizione delle partite è effettuata in ordine cronologico. In un'apposita sezione del registro di contabilità è indicata, in occasione di ogni stato di avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita con i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all'ammontare complessivo dell'avanzamento dei lavori. Il registro di contabilità è il documento che riassume ed accentra l'intera contabilizzazione dell'opera, in quanto a ciascuna quantità di lavorazioni eseguite e registrate nel libretto vengono applicati i corrispondenti prezzi contrattuali, in modo tale da determinare l'avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantità eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato dall'esecutore. In casi speciali, il direttore dei lavori propone al RUP che il registro sia diviso per articoli o per serie di lavorazioni, purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l'ordine cronologico. Il registro è sottoposto all'esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni stato di avanzamento;
- d. lo stato di avanzamento lavori (SAL) che riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora. Tale documento,



ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e nelle modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere sulla base della differenza tra le prime due voci. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al RUP, il quale emette il certificato di pagamento; il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità;

- e. il conto finale dei lavori, compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale deve essere sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili per cui non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 208 del Codice o l'accordo bonario di cui all'articolo 205 del Codice. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, comunque non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per cui non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.
- 5) Può essere anche previsto un sommario del registro di contabilità che, nel caso di lavori a misura, riporta ciascuna partita e la classifica secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia; nel caso di lavori a corpo, il sommario specifica ogni categoria di lavorazione secondo lo schema di contratto, con l'indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo. Il sommario indica, in occasione di ogni stato d'avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita ed i relativi importi, al fine di consentire una verifica della rispondenza con l'ammontare dell'avanzamento risultante dal registro di contabilità.
  - 6) Le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le provviste somministrate dall'esecutore possono essere annotate dall'assistente incaricato anche su un brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista settimanale. L'esecutore firma le liste settimanali, in cui sono specificati lavorazioni eseguite, nominativo, qualifica e numero di ore degli operai impiegati per ogni giorno della settimana, nonché tipo ed ore quotidiane di impiego dei mezzi d'opera forniti ed elenco delle provviste eventualmente fornite, documentate dalle rispettive fatture quietanzate. Ciascun assistente preposto alla sorveglianza dei lavori predispone una lista separata. Tali liste possono essere distinte secondo la speciale natura delle somministrazioni, quando queste abbiano una certa importanza.
  - 7) Il direttore dei lavori, in caso di delega ai direttori operativi od agli ispettori di cantiere, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune, apponendo con la data la sua firma di seguito all'ultima annotazione dei predetti soggetti delegati.

- 8) Al conto finale di cui al comma 12.2.1, lettera e), il direttore dei lavori allega la seguente documentazione: a) il verbale od i verbali di consegna dei lavori; b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore; c) le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione; d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione ed atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione; e) gli ordini di servizio impartiti; f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni ed accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite; g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione dei lavori con l'indicazione dei ritardi e delle relative cause; h) gli eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze; i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove; l) le richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP, ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del Codice; m) gli atti contabili, ossia i libretti delle misure ed il registro di contabilità; n) tutto ciò che può interessare la storia cronologica dell'esecuzione, aggiungendo tutte le notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.
- 9) Il direttore dei lavori conferma o rettifica, previa le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.
- 10) Nel caso di appalto comprendente lavori da tenere distinti, come nel caso in cui i lavori facciano capo a fonti diverse di finanziamento, la contabilità comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti documenti contabili, in modo da consentire una gestione separata dei relativi quadri economici. I certificati di pagamento devono essere analogamente distinti, anche se emessi alla stessa data in forza di uno stesso contratto.
- 11) STRUMENTI ELETTRONICI DI CONTABILITÀ E CONTABILITÀ SEMPLIFICATA
- 12) La contabilità dei lavori è effettuata mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie, nel rispetto della disciplina contenuta nel D.M. 49/2018 e nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire l'autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti. I programmi informatizzati devono essere preventivamente accettati dal RUP, che ne verifica l'idoneità e la conformità alle prescrizioni di legge.

## **ART. 6. COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA EX D. LGS. N. 81 DEL 2008 E OBBLIGHI**

L'incarico comprende le prestazioni inerenti il coordinamento in fase di esecuzione per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui agli articoli 91 e 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori:

1. deve verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.lgs. n. 81 del 2008 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
2. deve verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs. n. 81 del 2008, assicurandone la coerenza con quest'ultimo; deve adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 81 del 2008 in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte

- delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere; deve verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
3. deve organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività, nonché la loro reciproca informazione;
  4. deve verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
  5. deve segnalare al committente od al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 del D.lgs. n. 81 del 2008 e deve proporre, ove occorra, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente od il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione darà comunicazione dell'inadempienza stazione appaltante e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
  6. in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, deve sospendere le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
  7. Il Soggetto affidatario in linea generale cura tutti gli adempimenti propri del Coordinatore della Sicurezza previsti in fase di esecuzione anche nel Capitolato Speciale di Appalto, nel Piano di Sicurezza, in tutti gli atti progettuali e contrattuali definiti con l'Appaltatore e dalla normativa vigente in materia.

## ART. 7. RESPONSABILITA' AGGIUDICATARIO

- 1) L' Appaltatore dei lavori è responsabile dei danni arrecati alla Amministrazione, ai suoi dipendenti ed a terzi per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere e di chiunque debba rispondere nell'esecuzione dell'incarico.
- 2) Su richiesta scritta del RUP, o di altra figura delegata dalla stazione appaltante, l'ufficio di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione sarà tenuto, anche al di fuori delle comunicazioni contrattualmente previste, a redigere relazioni scritte sulle attività svolte dall'Appaltatore dei Lavori, nonché a fornire tutte le richieste ed informazioni al riguardo.
- 3) L' Appaltatore dei lavori è tenuto ad adottare e a predisporre, a firma del Direttore dei Lavori, tutti gli elaborati necessari per l'approvazione da parte della Stazione appaltante, delle eventuali perizie di variante che il Direttore dei Lavori riterrà di dover adottare ai sensi della normativa vigente in materia.

Per l'eventuale redazione di elaborati relativi a perizie che comportino aggiunte e/o modifiche al progetto (nuove opere con applicazione di prezzi di progetto e/o di nuovi prezzi) per un importo superiore al 20% (quinto d'obbligo) dell'importo originario dei lavori, sarà corrisposto sull'importo lordo delle nuove opere oggetto della perizia stessa (somme in più), un compenso relativo alle prestazioni realmente eseguite nella misura della percentuale eccedente il 20% (quinto d'obbligo). In tal caso il corrispettivo sarà calcolato ai sensi del D.M. del Ministero della Giustizia del 17 Giugno 2016 e sarà liquidabile ed esigibile solo ad avvenuta approvazione della variante da parte della Stazione Appaltante.

Per la redazione di perizie di varianti il cui importo lordo delle nuove opere oggetto della perizia stessa sia compreso nel 20% (quinto d'obbligo) nulla sarà dovuto.

- 4) Il tempo per la redazione della eventuale perizia di variante verrà valutato ed indicato dal RUP.

- 5) Inoltre non dovrà interferire con il normale funzionamento degli uffici e non dovrà aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi della Stazione appaltante.
- 6) Si rappresenta che l'eventuale applicazione le norme che prevedono un meccanismo compensativo di adeguamento dei prezzi riguardo alla determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni eseguite dall'appaltatore dei lavori, non comporta alcun adeguamento dei corrispettivi dovuti per il servizio oggetto del presente capitolato.

## **ART. 8. SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO, CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA PROFESSIONALE**

La sottoscrizione del contratto avverrà nella forma della scrittura pubblica in formato elettronico e con firma digitale. Le eventuali spese derivanti da questo sono a carico del concorrente aggiudicatario, senza facoltà di rivalsa. Prima della sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario dovrà produrre:

1. cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 del D. Lgs 50/2016;
2. copertura assicurativa contro i rischi professionali pari alla metà del costo a base d'asta del servizio richiesto.

## **ART. 9. IMPEGNI DELLA STAZIONE APPALTANTE**

- 1) La Stazione appaltante si impegna a trasmettere al soggetto incaricato, all'atto della consegna del Servizio, tutto quanto in suo possesso ai fini del corretto svolgimento dell'incarico.
- 2) Qualsiasi eventuale carenza e/o incongruenza nella documentazione non darà in ogni caso diritto all'Aggiudicatario a compensi aggiuntivi, indennizzi, rimborsi di spese, slittamenti dei tempi contrattuali, ivi inclusi quelli per iscrizione delle riserve.

## **ART. 10. VERIFICHE DELLA STAZIONE APPALTANTE SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ /VERIFICA DI CONFORMITÀ DA PARTE DEL DEC NOMINATO DALLA S.A.**

- 1) Il servizio di cui trattati è soggetto a verifica di conformità secondo quanto previsto dall'art. 102 del D. Lgs 50/2016.
- 2) In ogni caso la Stazione appaltante ha facoltà di esercitare, sia direttamente, sia mediante soggetti terzi dalla medesima incaricati, ogni più ampia attività di verifica e controllo sull'operato dell'Affidatario e/o di tutti i soggetti deputati all'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, senza che in conseguenza di tale circostanza l'Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della Stazione appaltante.
- 3) L'esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dal Committente non esonera né limita in ogni caso l'Affidatario dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; pertanto, anche successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse, qualora venga accertata la non conformità alle prescrizioni contrattuali dell'attività esercitata dall'Affidatario, il medesimo dovrà in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dalla Stazione appaltante o, comunque, occorrente al fine di ricondurre l'attività alle suddette prescrizioni contrattuali.
- 4) È facoltà della Stazione appaltante accertare in ogni tempo, ed in relazione alla natura dell'attività svolta l'idoneità professionale dei professionisti incaricati e di assumere, in caso di inidoneità, tutti i conseguenti provvedimenti.



- 5) A tal fine, l'Aggiudicatario sarà tenuto a consentire alla Stazione appaltante l'effettuazione di verifiche ed ispezioni e a fornire alla medesima tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della valutazione dell'idoneità di tali soggetti all'espletamento delle attività ai medesimi attribuite, nel rispetto delle vigenti norme in materia di controllo dell'attività lavorativa nonché di tutela e trattamento dei dati personali.
- 6) L'eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto da parte di soggetti non idonei costituirà grave inadempimento contrattuale dell'Affidatario. Per tale evenienza, resta in ogni caso ferma la facoltà della Stazione appaltante di procedere alla risoluzione del Contratto.
- 7) In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione della Stazione appaltante, l'Affidatario ha facoltà di modificare la composizione del gruppo dell'Ufficio Direzione Lavori indicato in sede di offerta. In caso di modifiche non autorizzate all'interno dell'Ufficio, alla Stazione Appaltante committente è riconosciuta la facoltà di risolvere il Contratto.
- 8) La Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento per giustificati motivi, ricondotti e/o riconducibili alla rilevata inidoneità professionale del personale incaricato dell'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, la sostituzione dello stesso, senza che in conseguenza di tale circostanza l'Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della Stazione appaltante.  
Nel caso in cui venga richiesta la sostituzione, l'Affidatario dovrà procedere alla medesima entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della formale richiesta da parte dell'Azienda committente. Il personale proposto per la sostituzione dovrà, in ogni caso, avere requisiti professionali non inferiori a quello sostituito. Il rispetto di tale prescrizione potrà in ogni momento essere oggetto di specifica verifica da parte della Stazione appaltante.  
La mancata sostituzione del personale nel termine sopra indicato, così come l'inosservanza da parte dell'Affidatario anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente articolo, costituisce grave inadempimento contrattuale.
- 9) Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata l'integrale responsabilità dell'Affidatario nei confronti della Stazione appaltante per il perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto nonché per l'adempimento di tutti gli obblighi gravanti sull'Appaltatore dei lavori.
- 10) Le attività -sono soggette a Verifica di conformità ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs 50/2016

## ART. 11. MODALITÀ ESECUTIVA DELLE PRESTAZIONI

- 1) L'aggiudicatario del servizio deve, per quanto necessario, rapportarsi con il RUP, il quale provvederà, nell'ambito delle proprie competenze, a fornire le indicazioni specifiche e le linee guida da seguire nello svolgimento delle attività, nonché a verificare e controllare le prestazioni di cui al precedente articolo.
- 2) Le condizioni di svolgimento delle prestazioni elencate nel presente Capitolato, in uno con quelle previste dalla normativa vigente, saranno integrate da quanto risultante dall'offerta tecnica dell'aggiudicatario.  
In ogni caso andrà garantita la vigilanza sull'esecuzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nell'ambito dei singoli turni lavorativi – n° 3 su 24h, stabiliti per l'esecuzione delle opere di cui al complesso ospedaliero.
- 3) L'aggiudicatario dovrà comunque produrre periodicamente relazioni sull'andamento delle attività e dei lavori. Nello specifico le predette relazioni saranno prodotte, così come previsto dalla vigente normativa, nel rispetto del presente Capitolato e della proposta contenuta



nella offerta tecnica. Ogni elemento migliorativo proposto, rispetto a quelli minimi imposti dalla vigente normativa, sarà opportunamente valutato in sede di gara.

## ART. 12. COMPENSO PROFESSIONALE, PENALI E PAGAMENTI

- 1) L'importo complessivo del servizio, stimato in applicazione del DM 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione, adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del D. Lgs 50/2016, pubblicato in G.U. n. 174 del 27/07/2016), è pari a **13.716.322,60 €** (oneri ed iva esclusa).
- 2) Il corrispettivo definitivo verrà fissato all'aggiudicazione dell'appalto, in seguito al ribasso formulato in sede di gara. Resta fermo, beninteso, quanto previsto dalla disposizione di cui al precedente articolo 1, comma 2, del presente Capitolato.
- 3) L'importo di cui al precedente comma 1 deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni previste dal presente Capitolato.
- 4) Si richiamano le disposizioni di cui all'art. 7 del presente capitolato in materia di redazione di perizia di variante e/o adeguamento prezzi.
- 5) Per quanto concerne le penali in caso di inadempimento ex art. 113-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 50 del 2016 vengono di seguito specificate.
- 6) In tutti i casi di ritardato adempimento da parte del DL e/o del CSE agli obblighi di cui agli articoli del presente Capitolato, e comunque ogni qualvolta nelle disposizioni di servizio impartite dal RUP indicanti tempi e modi per l'espletamento di una prestazione, si evidenzino ritardi non imputabili alla Stazione appaltante, la stessa potrà applicare per ogni giorno di ritardo una penale giornaliera in misura pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo per la singola fase progettuale, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento).
- 7) Le penali verranno applicate mediante corrispondenti detrazioni dall'importo dovuto all'Affidatario, da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si è verificato il ritardo e, in caso di incapienza, sui pagamenti successivi.
- 8) La Stazione appaltante avrà in ogni caso la facoltà di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da qualsivoglia eventuale pagamento dovuto all'Affidatario, nonché, a suo esclusivo giudizio, di decidere di rivalersi sulle cauzioni e garanzie dal medesimo prestate fino alla concorrenza della somma dovuta e con conseguente obbligo immediato dell'Affidatario di provvedere alla reintegrazione delle garanzie e cauzioni medesime. È fatto salvo il maggior danno.

## ART. 13. DURATA DELL'INCARICO E TERMINI

- 1) L'inizio delle attività di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, decorreranno dalla data di consegna dei servizi stessi e termineranno alla conclusione delle opere, con la consegna di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati "as built", libretti, fascicoli e manuali d'uso e manutenzione e con il rilascio di tutti i pareri positivi, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli altri assenti necessari, da parte degli enti preposti, nonché con la conclusione, con esito positivo, delle attività inerenti il collaudo tecnico funzionale, il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo e l'emissione del certificato di collaudo.
- 2) La durata dei lavori per la realizzazione del complesso ospedaliero per cui è prevista la prestazione oggetto di questo capitolato è stimata in 34 mesi con lavorazioni eseguite su 3 turni.
- 3) Nel caso di mancato rispetto del termine di consegna di ciascuna fase progettuale, sarà applicata una penale nelle modalità previste nel presente Capitolato.
- 4) I termini di cui al comma 2 si intendono determinati e vincolanti con le seguenti condizioni:

- 5) I termini per l'espletamento dell'incarico di direzione e contabilità dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione discendono dal termine assegnato all'appaltatore per la ultimazione degli stessi e dagli adempimenti posti dalla legge a carico del Direttore dei Lavori a seguito di tale ultimazione e fino al collaudo delle opere. Il tecnico incaricato si obbliga sin d'ora all'emissione tempestiva dei documenti (disposizioni di servizio/S.A.L./conto finale/ecc.) all'uopo specificati nel presente Capitolato e comunque al più tardi entro i termini ivi indicati. Per tutte le prestazioni accessorie connesse alla fase di esecuzione o all'ultimazione dei lavori, ove non siano stabiliti espressamente termini negli atti di gara, il RUP procederà tramite ordini scritti ad indicare – a proprio insindacabile giudizio – i termini all'uopo concessi. In ogni caso lo svolgimento delle prestazioni deve essere sempre improntato a tempestività.

#### **ART. 14. OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI**

- 1) Tutta la documentazione relativa o connessa a ciascun Progetto e tutte le informazioni inerenti, sono da considerarsi strettamente riservate e i professionisti a qualsiasi titolo incaricati della progettazione non potranno darne comunicazione a terzi, per nessuna ragione, senza l'autorizzazione della Stazione appaltante o farne alcun uso proprio, a esclusione di quanto relativo all'esecuzione delle attività previste dal contratto, né in fase di contratto, né successivamente alla conclusione delle obbligazioni contrattuali.
- 2) Il Soggetto affidatario è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti per garantire che tale riservatezza sia rispettata da tutti i propri responsabili, preposti, dipendenti, collaboratori e consulenti di qualsiasi tipo, nonché subappaltatori e loro dipendenti, collaboratori e consulenti. Il Soggetto affidatario è, comunque, responsabile dell'eventuale divulgazione delle informazioni relative al progetto, da parte di qualsiasi soggetto ne sia venuto a conoscenza in conseguenza della stipula del contratto.

#### **ART. 15. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

- 1) Costituiscono ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del codice civile, salvo i maggiori danni e previa compensazione con eventuali crediti da parte del Soggetto affidatario, le ipotesi di seguito elencate:
  - a. raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del 10% previsto per l'applicazione delle penali sul valore del contratto;
  - b. intervenuta mancanza, nei confronti del Soggetto affidatario, durante la vigenza del contratto, delle condizioni richieste nell'articolo 80 del Codice, o qualora si dimostri che in fase di gara siano state rese false dichiarazioni da parte dello stesso;
  - c. cessione, da parte del Soggetto affidatario, del contratto, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione (al di fuori dei casi di cui all'art. 106, comma 1, lett. d) del Codice);
  - d. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;
  - e. inadempienza accertata, da parte del Soggetto affidatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.;
  - f. inadempienza accertata, da parte del Soggetto affidatario, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell'esecuzione delle attività previste dal contratto;
  - g. mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nel contratto che hanno determinato l'aggiudicazione dell'Appalto;



- h. quando il Soggetto affidatario si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse l'esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni;
  - i. quando il Soggetto affidatario modificasse la composizione dell'Ufficio di Direzione Lavori indicato in offerta, salvo nei casi dovuti ad impedimenti non riconducibili a colpa dell'Affidatario stesso o da questi non prevedibili;
  - j. quando il Soggetto affidatario non sostituisse i componenti del gruppo di Progettazione e/o dell'Ufficio Direzione Lavori, qualora ciò sia richiesto dalla Stazione appaltante;
  - k. quando l'Affidatario accumulasse un ritardo globale superiore a 30 giorni nell'espletamento di uno dei servizi;
  - l. quando il Soggetto affidatario che avesse sospeso o rallentato unilateralmente l'esecuzione delle attività, non riprendesse le medesime entro i termini intimati dalla Stazione appaltante;
  - m. quando il Soggetto affidatario perdesse uno qualsiasi dei requisiti di professionalità e di moralità;
  - n. quando vi siano gravi e/o ripetute violazioni contrattuali;
  - o. in tutti gli altri casi nei quali sia stata prevista la clausola risolutiva espressa nel contratto;
  - p. in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato tecnico prestazionale, anche se non richiamati nel presente articolo.
- 2) La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 108, comma 2 lett. b) D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., ha l'obbligo di risolvere il contratto per intervenuto provvedimento definitivo, nei confronti dell'Aggiudicatario, che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.
  - 3) La risoluzione del contratto d'appalto, nei casi succitati, sarà comunicata al Soggetto affidatario a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell'Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa. 27.4. Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti del contratto o ritenute rilevanti per la specificità dell'appalto, saranno contestate al Soggetto affidatario dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC.
  - 4) Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale il Soggetto affidatario deve sanare l'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative.
  - 5) Decorso il suddetto termine senza che l'inadempimento sia sanato, o qualora la Stazione Appaltante non ritenga accettabili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del contratto, fermo restando l'eventuale pagamento delle penali.
  - 6) In caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte dal Soggetto affidatario, ai sensi dell'articolo 110 del Codice.
  - 7) Contestualmente alla risoluzione del contratto d'appalto la Stazione Appaltante procederà ad incamerare la cauzione definitiva posta a garanzia dell'appalto, per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.
  - 8) Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento del Soggetto affidatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente

e ponendo a carico dello stesso Soggetto affidatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.

- 9) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l'art. 108 del codice.

## **ART. 16. RECESSO**

- 1) la Stazione Appaltante, fermo restando quanto previsto dall'articolo 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, avrà facoltà di dichiarare esaurito l'incarico e di recedere dal rapporto instauratosi con il Soggetto affidatario, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte di quest'ultimo.
- 2) L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione al Soggetto affidatario, a mezzo PEC, con un preavviso non inferiore a venti giorni.
- 3) Al Soggetto affidatario dovrà essere corrisposto quanto previsto ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

## **ART. 17. TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI**

- 1) Il Soggetto affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.
- 2) Il Soggetto affidatario e gli eventuali sub-affidatari e/o subcontraenti interessati ai servizi oggetto del presente incarico devono utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei pagamenti dell'appalto in oggetto. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento oggetto del presente incarico devono essere registrati sul conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le deroghe di cui al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010.
- 3) Il Soggetto affidatario è tenuto a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro 7 giorni dalla sua accensione, pena la risoluzione del contratto. Entro lo stesso termine devono essere comunicate le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
- 4) Tale comunicazione dovrà riportare tutti gli elementi utili all'effettuazione del movimento finanziario quali in particolare:
  - a. i riferimenti specifici dell'Affidatario (ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale/Partita IVA);
  - b. tutti i dati relativi al conto corrente con riferimento particolare al codice IBAN e ai dati di possibile riscontro (indicazione della banca con precisazione della filiale/agenzia, codici ABI e CAB, codice CIN);
  - c. i riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che per l'Affidatario saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato.
- 5) 22.5. Qualora il conto corrente dedicato sia già attivo la comunicazione di cui sopra deve precisare tale circostanza al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per la tardiva comunicazione.
- 6) 22.6. Tutti i documenti fiscali emessi per l'ottenimento dei pagamenti devono riportare gli estremi del conto corrente dedicato.
- 7) 22.7. Il codice unico di progetto (CUP) ed il codice identificativo gare (CIG) devono essere inseriti obbligatoriamente nella fattura elettronica PA.

## **ART. 18. SICUREZZA PERSONALE**

- 1) Il Soggetto affidatario assume con la propria organizzazione la gestione per il compimento dei servizi richiesti, a proprio rischio e necessaria autonomia, come stabilito dall'art. 1655 del Codice Civile, rimane strettamente a carico dello stesso il rispetto delle normative poste a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori presenti nei luoghi interessati.
- 2) I rischi attinenti le attività oggetto del servizio sono da considerarsi come "rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi" (art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008).

## **ART. 19. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

- 1) Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Campania – Napoli.
- 2) Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Napoli.
- 3) E' espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

## **ART. 20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

- 1) Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

## **ART. 21. ACCESSO AGLI ATTI**

- 1) Il diritto di accesso agli atti di gara della presente procedura è disciplinato dall'art. 53 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e per quanto in esso non espressamente previsto dalla Legge 241/1990 e s.m.i.

## **ART. 22. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

- 1) Il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Roberta Santaniello.

## **ART. 23. ALLEGATI**

Viene allegato al presente Capitolato:

- 1) *Allegato1 - Composizione del gruppo di lavoro,*
- 2) *Allegato2 -Prospetto riepilogativo di calcolo dei corrispettivi a base di gara ex DM 17 Giugno 2016.*



